

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**

**PROCEDURA STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO
LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 PER L'ACQUISIZIONE CON CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI N. 100 INFERMIERI.**

Art. 1

Campo di applicazione - posti disponibili

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad acquisire, tra l'altro, un contingente di n. 100 infermieri con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

A tal fine, viene indetta una procedura straordinaria nazionale di acquisizione nell'ambito del contingente complessivo di n. 100 infermieri.

2. L'Inail si riserva di conferire un numero massimo di 100 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con gli infermieri interessati, tenendo conto delle esigenze delle proprie Strutture sanitarie a livello nazionale.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati dell'Unione Europea devono ugualmente godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza;
 - c) idoneità fisica all'impiego;
 - d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti penali in corso;
 - e) non essere stato destituito dai pubblici uffici;
 - f) non essere stato dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero decaduto da un impiego statale per

averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) diploma universitario in scienze infermieristiche o titolo equipollente ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 27 luglio 2000 (G.U. 191 del 17 agosto 2000);

h) iscrizione all'albo professionale degli Infermieri (OPI). L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla procedura, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

i) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.

3. L'Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 3

Presentazione della dichiarazione di disponibilità: termine e modalità

1. Il candidato dovrà compilare e inviare la dichiarazione di disponibilità per via telematica, dalle ore 10.00 dell'8 aprile 2020 fino alle ore 09.59 del 18 aprile 2020, utilizzando l'applicazione informatica presente all'indirizzo www.inail.it, previa registrazione disponibile a partire dalle ore 14.00 del 3 aprile 2020.

2. Al termine della compilazione il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima; intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda. Non sono ammessi a partecipare alla procedura gli interessati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione, nel sito istituzionale Inail (www.inail.it, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso) sono disponibili istruzioni operative e FAQ.

ART. 4

Dichiarazione di disponibilità

1. Nella dichiarazione di disponibilità l'interessato deve prioritariamente indicare la regione per la quale intende dare la disponibilità. È ammessa la scelta per una sola regione.

2. Nella dichiarazione di disponibilità l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) codice fiscale;

d) cittadinanza;

e) godimento dei diritti civili e politici;

- se cittadino italiano, il candidato dovrà indicare il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
- se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- f) idoneità fisica all'impiego;
- g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate ancorché non passate in giudicato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di patteggiamento o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale, l'autorità che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato. La dichiarazione va resa in ogni caso, anche se negativa;
- h) di possedere, qualora soggetto agli obblighi di leva, una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
- i) il possesso del diploma universitario in scienze infermieristiche o titolo equipollente, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università che lo ha rilasciato;
- j) gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale degli Infermieri (OPI);
- k) non essere stato destituito dai pubblici uffici;
- l) non essere stato dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- m) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- n) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o PEC personale del candidato e un recapito telefonico;
- o) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

3. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, PEC personale del candidato. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato.

ART. 5 Casi di esclusione

1. Costituiscono motivi di esclusione:

- a) la presentazione della dichiarazione di disponibilità con modalità diverse da quelle indicate all'art. 3;
- b) il mancato possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alla procedura, previsti dall'art. 2.

ART. 6 Trattazione delle dichiarazioni di disponibilità e conferimento degli incarichi

1. Le dichiarazioni di disponibilità saranno acquisite dall'Inail Direzione centrale risorse umane che provvederà a indirizzarle alle competenti Direzioni regionali in base alla scelta della regione formulata dagli interessati.

2. Dette dichiarazioni di disponibilità saranno prese in considerazione da parte delle Direzioni regionali in base all'ordine di ricezione assegnato dalla procedura informatica (Art. 3).

3. Il Responsabile Regionale unitamente al Sovrintendente sanitario regionale valuteranno le dichiarazioni di disponibilità in relazione al contingente individuato (Art. 1) sulla base delle necessità assistenziali correlate all'evoluzione dell'emergenza in corso, al fine di individuare gli infermieri cui conferire i relativi incarichi.

4. Il conferimento dell'incarico sarà reso noto a ciascun infermiere interessato ai fini dell'attivazione del relativo rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

5. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa verranno attivati verificando il possesso dei requisiti prescritti e l'idoneità fisica che sarà effettuata da parte del medico competente Inail. La prestazione è resa in coerenza con le esigenze di funzionamento delle strutture sanitarie.

6. La durata di detti rapporti si intende per sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

ART. 7 Trattamento economico

1. Il compenso orario della prestazione, è pari ad euro 26,00 (ventisei/00) lordi, onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'infermiere e dell'Istituto.

2. La prestazione lavorativa non può eccedere n. 30 ore settimanali.

ART. 8 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento europeo (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura straordinaria o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Istituto saranno oggetto di trattamento, con modalità sia manuale che informatizzata, al fine di assolvere tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del regolamento europeo (UE) 2016/679.

Tali diritti potranno essere fatti valere inoltrando le relative richieste all'INAIL - Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio Risorse Umane, Piazzale G. Pastore 6, 00144 Roma o al seguente indirizzo PEC: dcrisorseumane@postacert.inail.it.

Il Direttore centrale risorse umane
Dott. Giuseppe Mazzetti